



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Emilio Alessandrini"
Montesilvano (Pescara)

Amministrazione, finanza e marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Turismo

Informatica e telecomunicazioni
Elettronica ed elettrotecnica
Grafica e comunicazione

**Istituto per l'istruzione superiore
"E. Alessandrini" Montesilvano**

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/10/2018,
con successive integrazioni, modifiche del 14-28/12/2019 e
del 27/02/2019

INDICE

Premessa	3
Titolo I - Norme di convivenza e di ordine all'interno dell'Istituto	
Art. 1 Diritti degli studenti	4
Art. 2 Doveri degli studenti	4
Art. 3 Comportamento corretto	5
Art. 4 Corretto uso delle strutture scolastiche	6
Art. 5 Divieto di fumo	6
Art. 6 Codice di disciplina degli insegnanti	6
Art. 7 Codice di comportamento del personale non docente	7
Art. 8 Osservanza delle disposizioni di sicurezza	7
Titolo II - Tempi di funzionamento	
Art. 9 Entrate ed uscite dall'Istituto	7
Art. 10 Ritardi e Uscite anticipate	7
Art. 11 Assenze e obbligo di giustificazioni	8
Art. 12 Assenze collettive	8
Titolo III - Regolamento di disciplina	
Art. 13 Comportamenti sanzionabili	9
Art. 14 Definizione delle sanzioni	9
Art. 15 Sanzioni ed organi competenti alla loro erogazione	10
Art. 16 Infrazioni disciplinari e relative sanzioni	10
Art. 17 Recidiva	10
Art. 18 Conseguenza delle ammonizioni per ritardi, assenze ingiustificate o altri comportamenti sanzionabili	11
Art. 19 Attenuanti	11
Art. 20 Lavori socialmente utili	11
Art. 21 Procedura di erogazione delle sanzioni	11
Art. 22 Impugnazioni	12
Art. 23 Organo di Garanzia: composizione e funzioni	12
Art. 24 Casi di rilevanza penale	13
Art. 25 Ricorso gerarchico	13
Titolo IV - Funzionamento degli organi collegiali	
Art. 26 Convocazione e sedute	13
Art. 27 Programmazione delle attività degli organi collegiali	13
Art. 28 Il Collegio dei docenti	13
Art. 29 I Consigli di classe	13
Art. 30 Il Consiglio d'Istituto	13
Art. 31 La Giunta esecutiva	14
Art. 32 Assemblee di classe	15
Art. 33 Assemblee d'istituto	15
Art. 34 Assemblee dei genitori	15
Titolo V - Regolamento visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive, stage e scambi culturali all'estero	
Art. 35 Finalità delle visite guidate, delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione	16
Art. 36 Programmazione e progettazione	16
Art. 37 Progetti alternativi, scambi culturali e stage linguistici	17
Art. 38 Visite guidate di mezza giornata in orario pomeridiano	17
Art. 39 Approvazioni	17
Art. 40 Iter realizzativo	18
Art. 41 Relazione finale	18

ALLEGATI

- A. Tabella delle sanzioni disciplinari
- B. Regolamento di accesso e uso dei laboratori

Premessa

Al Consiglio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Alessandrini" compete, fatte salve le attribuzioni del Collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali, l'adozione del Regolamento di Istituto, a norma dell'art. 6 del D.P.R. 416 del 31.05.74, ora in D.Lgs. 297 del 16.04.94 art.10, e l'esplicitazione dei criteri fondamentali relativi all'organizzazione dell'attività d'Istituto.

Principi generali

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona (art. 9, Cost.) e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione (art. 34, Cost.). L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento (art. 33, Cost.) e nell'ambito della legislazione vigente.

In quest'ottica il Regolamento costituisce lo strumento indispensabile per il proficuo utilizzo del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori), per promuovere il senso di responsabilità e per favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica. Individua, pertanto, diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel processo di formazione con riferimento alla seguente specifica normativa:

- Statuto dei docenti – C.C.N.L vigente;
- Statuto dei diritti e dei doveri delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n.235/2007);
- Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (DECRETO 3 novembre 2017, n. 195).

Lo studente, come protagonista attivo all'interno del sistema scolastico, è tenuto altresì a conoscere le conseguenze disciplinari derivanti da sue inadempienze o da infrazioni della normativa vigente. Conseguentemente il Regolamento di disciplina, all'interno del predetto Regolamento, declina, secondo le indicazioni della Nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008, i comportamenti sanzionabili, le sanzioni correlate e gli organi competenti a comminarle.

Titolo I Norme di convivenza e di ordine all'interno dell'istituto

Art. 1 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 2 - Doveri degli studenti

Nella quotidianità della vita scolastica il rispetto da parte di ciascuno dei doveri contribuisce a creare un contesto idoneo alla formazione e all'educazione.

I doveri degli studenti, desumibili dallo Statuto degli studenti e delle studentesse e dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, sono i seguenti:

- Frequentare le lezioni;
- Assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- Garantire nei periodi di alternanza l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, poiché esse integrano il curriculum scolastico;
- Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola;
- Comportarsi correttamente;
- Utilizzare correttamente gli strumenti e le strutture della scuola non arrecando danni al patrimonio scolastico;
- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura;
- Osservare le disposizioni organizzative, di igiene, salute e sicurezza sia a scuola sia nei luoghi di lavoro in cui vengono svolte le attività in alternanza;
- Ottemperare, altresì, agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

Art. 3 - Comportamento corretto

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere fra di loro, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola o alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico, e nei periodi alternanza scuola/lavoro in cui gli studenti sono tenuti a rispettare anche le regole di comportamento, funzionali ed organizzative della struttura presso la quale vengono svolte le attività in alternanza.
2. Gli studenti devono partecipare al dialogo educativo, essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e dare un costruttivo apporto alla vita scolastica.
3. Nell'ambiente scolastico si devono evitare atti e linguaggi lesivi della dignità altrui, in quanto offensivi, aggressivi, intimidatori o vessatori.
4. E' consentito usare in classe tutti gli strumenti e i materiali attinenti all'attività scolastica, anche riferibili alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, purché il loro uso sia frutto di una condivisione metodologica e didattica con l'insegnante, e non dia luogo ad alcun abuso.
5. Gli alunni, che sono titolari del diritto alla riservatezza, hanno il dovere di osservare lo stesso rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei compagni. Di conseguenza non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire -mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici- immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito con autorizzazione all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- 6. Durante le lezioni o le attività didattiche non si possono usare cellulari e altri dispositivi elettronici, ai sensi della Direttiva 15 marzo 2007. Pertanto il cellulare deve essere spento quando iniziano le lezioni e gli eventuali trasgressori di quest'obbligo dovranno spegnerlo e consegnarlo al docente che lo terrà sulla cattedra sino al termine della lezione. Il dispositivo verrà riconsegnato solo dopo che il docente avrà annotato la trasgressione sul registro.**
- 7. Tuttavia, ove necessario, gli studenti potranno tenere accesi e/o utilizzare gli apparecchi di cui sopra prima dell'inizio delle lezioni, al termine delle stesse e durante l'intervallo per la ricreazione.**
8. Gli studenti sono tenuti a portare con sé il libretto delle giustificazioni su cui far annotare gli eventi, richieste di ingresso in ritardo e uscite anticipate.
9. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione e sia durante l'intervallo, in cui possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi e nell'atrio della scuola. **Nel cambio tra una lezione e l'altra gli studenti devono attendere il docente in classe, mantenendo un comportamento adeguato al contesto.**
10. Gli studenti non possono favorire l'ingresso di estranei non autorizzati o intrattenere colloqui con gli stessi senza autorizzazione del personale tenuto alla vigilanza.
12. E' possibile consumare cibi e bevande solo durante il periodo della ricreazione, fatta eccezione per l'acqua solo su espresso consenso del docente.
14. Gli studenti non possono uscire dalle classi nella prima, quarta e sesta ora di lezione, salvo motivi eccezionali. **In ogni caso non potrà allontanarsi dalla classe più di uno studente alla volta e per non più di cinque minuti, termine oltre il quale l'insegnante annoterà sul registro il mancato rientro.**
15. Per evitare sovraffollamento per l'acquisto della merenda uno studente per ogni classe può essere autorizzato ad uscire 10 minuti prima del suono della campanella che annuncia la ricreazione per acquistare le merende per sé e per i compagni di classe.
- 16. Gli studenti devono esibire in ogni momento un abbigliamento consono all'ambiente scolastico (ad esempio, evitando pantaloni corti, cappelli, canottiere o altro abbigliamento succinto).**

Art. 4 - Corretto uso delle strutture scolastiche

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
2. **Ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali.**
3. E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, rovinare suppellettili ed oggetti dell'arredamento scolastico (banchi, cattedra, sedie). **Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte, ai sensi del Patto Educativo di Corresponsabilità** (art. 3, D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) stipulato dall'Istituto con la famiglia dello studente.
4. Manifesti, documenti e simboli devono essere collocati nelle apposite bacheche, la loro affissione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. In nessun caso è autorizzata l'affissione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente.
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi eventualmente attrezzati per la distribuzione di bevande e merende e le disposizioni che ne disciplinano il funzionamento, ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e ad aver cura di non sporcare, per colpevole negligenza, gli spazi comuni.
6. **L'uso dei laboratori, della palestra e della biblioteca è consentito solo in presenza del docente responsabile della sorveglianza degli alunni e prevede il rispetto dei regolamenti specifici, in essi affissi**, che disciplinano la fruizione delle attrezzature, ricordano le normative di sicurezza a cui attenersi, esplicitano le procedure da seguire in caso di emergenze e/o malfunzionamenti.
7. Qualora si verificano furti, atti di vandalismo e/o danneggiamenti dovuti a negligenza e, in caso di mancata identificazione del colpevole, risponderanno in solido per il risarcimento del danno la classe o le classi coinvolte. In caso di identificazione del responsabile e/o dei responsabili verrà comminata un'adeguata sanzione disciplinare oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 5. - Divieto di fumo

Premesso che lo strumento privilegiato nella lotta al tabagismo è quello della prevenzione, che vede la scuola impegnata in sinergia con altre agenzie educative in un'opera di sensibilizzazione e informazione sul tema, si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola, così come è vietato l'utilizzo della sigaretta elettronica nei locali della scuola. **Il mancato rispetto del divieto comporterà l'applicazione delle ammende previste dalla legge e l'irrogazione delle sanzioni previste nel regolamento di disciplina** (art. 51, Legge 16 gennaio 2003, n. 3; art. 4, Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104).

Art. 6 - Codice di disciplina degli insegnanti

1. Il Regolamento di Istituto recepisce per intero il Codice di Comportamento del Personale Docente come previsto dalla normativa vigente.
2. I docenti, in particolare, devono:
 - a. preoccuparsi di prendere visione delle circolari e delle comunicazioni ad essi indirizzate, secondo le procedure che verranno indicate dalla DS;
 - b. **trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;**
 - c. controllare ed annotare sul registro elettronico assenze, ritardi, uscite anticipate e giustificazioni;
 - d. astenersi dall'uso del cellulare durante le lezioni e tutte le attività collegiali, se non per motivi di servizio;
 - e. **spostarsi sollecitamente da un'aula all'altra in modo che le classi restino il minor tempo possibile prive di vigilanza;**
 - f. svolgere servizio di vigilanza in classe durante la ricreazione;

g. irrogare le sanzioni disciplinari nei casi di loro competenza con i provvedimenti tipizzati nel regolamento di disciplina; pertanto il singolo docente non potrà disporre l'allontanamento temporaneo dalle lezioni (art.4, comma 6, D.P.R. n. 249/1998) e la permanenza nei corridoi della scuola dell'alunno che disturba le lezioni. In casi eccezionali, laddove l'alunno ponga in essere azioni di disturbo incompatibili con la normale prosecuzione dell'attività didattica, il docente potrà inviare l'alunno in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico. L'invio in Vicepresidenza e l'immediata convocazione della famiglia, avente valore di allontanamento temporaneo dalle lezioni, deve essere disposto quando l'alunno ponga in essere comportamenti violenti e/o gravemente lesivi della dignità dei compagni e del personale scolastico (aggressioni fisiche e verbali, minacce, ecc.); il Consiglio di Classe verrà convocato con assoluta urgenza per l'adozione dei necessari provvedimenti (allontanamento dalla scuola).

Art. 7 - Codice di comportamento del Personale non docente

Il Regolamento di Istituto recepisce per intero il Codice di Comportamento del Personale non Docente come previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Osservanza delle disposizioni di sicurezza

1. Gli alunni, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza nella scuola richiamate dai regolamenti dei laboratori, sviluppate nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Piano della Sicurezza di cui la scuola è dotata.
2. Gli studenti non devono sostare sulle scale di sicurezza, non devono porre ostacoli all'apertura delle uscite di emergenza e devono eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio scolastico (anche se si trattasse di una esercitazione).
3. In caso di infortunio di qualsiasi tipo, l'allievo interessato, insieme all'insegnante alla presenza del quale è avvenuto l'infortunio, deve comunicare immediatamente il fatto alla segreteria e al Dirigente scolastico.

Titolo II - Tempi di funzionamento

Art. 9 - Entrate ed uscite dall'Istituto

1. La puntualità è una regola nello svolgimento dell'attività scolastica e deve, pertanto, essere rispettata da tutte le componenti della scuola.
2. L'orario dell'attività didattica quotidiana è, di anno in anno, formulato in modo da consentire agli studenti pendolari di essere puntuali all'inizio delle lezioni e, al termine di queste, uscire dalla scuola in tempo utile a raggiungere il mezzo pubblico di trasporto.
3. Gli alunni possono entrare nelle aule al suono della prima campana sotto la vigilanza dei docenti che sono, pertanto, tenuti ad essere presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.
4. Gli alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di trasporto, i cui orari non si dovessero comunque conciliare con l'orario della scuola, potranno ottenere un permesso particolare, su richiesta dei genitori, e verifica delle esigenze manifestate da parte della Dirigenza che lo annoterà sul registro di classe.
5. L'attività didattica inizia al suono della seconda campana ed è ammessa una tolleranza massima di 5 minuti, dopodiché va annotato il ritardo.

Art. 10 – Ritardi e Uscite anticipate

1. Gli **alunni in ritardo** entrano in classe oppure devono attendere la seconda ora, in prossimità della postazione del collaboratore scolastico presente nell'atrio. Per essere ammessi in classe è comunque necessaria l'autorizzazione della Vicepresidenza. I ritardi

devono essere giustificati, mediante l'apposito libretto, con la stessa modalità delle assenze.

2. **Le uscite anticipate degli alunni minorenni** sono consentite solo in presenza di uno dei genitori o di loro delegato, eventualmente indicato all'inizio dell'anno scolastico, a seguito di opportuna motivazione. **Gli alunni maggiorenni potranno gestire autonomamente l'uscita in anticipo**, purché documentino l'esigenza (es. visita medica, terapie, attività sportive agonistica, ecc.), e ne facciano richiesta, mediante libretto di giustificazione, prima dell'inizio delle lezioni.
3. **Al superamento del limite di n. 4 o 6 ritardi, rispettivamente per il primo o secondo periodo valutativo, lo studente sarà ammonito dal Coordinatore di classe o dalla Vicepresidenza che informerà, tramite SMS, la famiglia dei ritardi e del conseguente provvedimento disciplinare. L'eventuale convocazione della famiglia è finalizzata ad una maggiore comprensione delle ragioni che determinano il comportamento dello studente e per definire una strategia educativa condivisa.** I ritardi dovuti ai mezzi di trasporto non rientrano nel computo, ma devono essere giustificati, con specifica indicazione della linea, della corsa e dell'orario di arrivo del mezzo. La Vicepresidenza provvederà ad effettuare gli opportuni controlli ed eventuali dichiarazioni mendaci saranno opportunamente sanzionate.
4. Gli alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di trasporto, i cui orari non si dovessero comunque conciliare con l'orario della scuola, potranno ottenere un permesso particolare dietro richiesta dei genitori e verifica delle esigenze manifestate da parte della Dirigenza che lo annoterà sul registro di classe.
5. Le entrate dopo la seconda ora saranno consentite solo se validamente documentate (es. accertamenti clinici) o se gli alunni sono accompagnati da un genitore o da un delegato. La Dirigenza Scolastica può decidere solo alla presenza di gravi e documentati motivi di dispensare gli alunni dall'osservanza delle predette norme.
6. In caso di malore, nell'evenienza di irreperibilità dei genitori, l'alunno sarà accompagnato al Pronto soccorso.
7. Il numero complessivo dei ritardi e delle uscite anticipate influisce sul voto di comportamento e sui crediti scolastici, come stabilito dal Collegio dei Docenti, fatti salvi i permessi periodici di entrata in ritardo e uscita anticipata per motivi di salute, trasporto, attività sportive e artistiche di livello agonistico, ecc., debitamente documentati.

Art. 11 - Assenze e obbligo di giustificazione. Assenze per attività di orientamento.

1. Il mattino del rientro ed eccezionalmente entro il terzo giorno gli alunni dovranno esibire la giustificazione, sull'apposito libretto ritirato all'inizio dell'anno scolastico, firmata, nel caso dei minorenni, da un genitore (la cui firma viene depositata all'atto del ritiro).
2. Per le assenze dovute a malattia e superiori a 5 giorni occorre esibire il giorno del rientro un certificato medico di riammissione. Qualora le assenze fossero dovute ad altra causa sarà sufficiente una dichiarazione che attesti che esse non sono state causate da malattia.

Lo studente sprovvisto di giustificazione nei 2 giorni successivi ad un'assenza o ad un ingresso in ritardo, oppure sprovvisto di certificato medico dopo un'assenza di oltre 5 giorni, verrà riammesso in classe, con nota scritta. Dopo n. 3 note disciplinari, riportate per questa infrazione, sarà ammonito dal Coordinatore di classe che informerà, tramite SMS, la famiglia delle mancate giustificazioni e del conseguente provvedimento disciplinare.

Ai fini dell'orientamento Universitario e Professionale sono consentiti uno o due giorni di assenza per ciascun allievo, purché documentata, per raggiungere l'Università o altri luoghi di formazione/lavoro, rispettivamente per gli studenti del quarto o quinto anno di corso. Tali assenze non rientreranno nel computo per l'attribuzione dei crediti scolastici e del voto di comportamento.

Art. 12 - Assenze collettive

1. L'assenza si intende come "collettiva" allorché il numero degli assenti superi il 50% dei componenti della classe in un giorno in cui non siano previsti scioperi a livello regionale o nazionale.

2. Per ogni assenza collettiva potrà essere irrogata una nota disciplinare eccezion fatta per coloro che, al loro rientro, presentino certificato medico giustificativo dell'assenza o vengano accompagnati dai genitori che forniranno adeguate motivazioni al Dirigente Scolastico o a coloro **che dichiarino di aver partecipato ad una mobilitazione regolarmente convocata da organizzazioni riconosciute.**

Titolo III - Regolamento di disciplina

PREMESSA

La scuola, su delega della famiglia, esercita una funzione educativa nei confronti dei giovani che le sono affidati.

Il presente Regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altre attività di ampliamento dell'offerta formativa che si svolgono all'esterno della scuola (attività integrative, viaggi di istruzione, stage linguistici, esperienze di alternanza scuola-lavoro), diventino lesivi dei diritti dei singoli o comunque configurino un'inadempienza dei doveri degli studenti.

Nell'applicazione del presente Regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunno al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

Art. 13 - Comportamenti sanzionabili

Sono comportamenti passibili di sanzioni disciplinari tutte le inadempienze dei doveri già richiamati all'art.3 dello Statuto:

- a) Assenze e ritardi ripetuti e non giustificati, come definito dagli artt. 9, 10 e 11;
- b) Reiterato disturbo delle attività didattiche e nel cambio di ora;
- c) Incuria dell'ambiente scolastico;
- d) Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite da tutto il personale dell'istituto o stabilite dal Regolamento d'Istituto;
- e) Allontanamento dall'istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione;
- f) Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell'istituto, nei confronti di altri alunni o di terzi;
- g) Alterchi con ricorso a vie di fatto;
- h) Reati commessi o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 14 - Definizione delle sanzioni

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto, in particolare:

- a) In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l'altrui personalità;
- b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni o senza essere stato preventivamente invitato a terminare la propria attività illecita;
- c) La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- d) L'entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione;
- e) La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente. Deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica;

- f) Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno;
- g) L'infrazione disciplinare connessa influisce negativamente sull'attribuzione del voto di comportamento.

Art. 15 - Sanzioni ed organi competenti alla loro irrogazione

Richiamo verbale	Docente curricolare
Nota disciplinare	Docente curricolare
Ammonizione scritta notificata alla famiglia	Coordinatore di classe o Dirigente scolastico
Allontanamento temporaneo dalle lezioni ed invio in Vicepresidenza	Docente curricolare
Allontanamento/sospensione dalle lezioni	Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le sue componenti e ratifica del Dirigente
Allontanamento/sospensione dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le sue componenti e ratifica del Dirigente.
Allontanamento/sospensione dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni (anche con esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato)	Consiglio di Istituto in seduta plenaria

Art. 16 - Infrazioni disciplinari e relative sanzioni

L'elenco di cui all'allegato A è meramente esemplificativo e rappresenta le fattispecie più prevedibili di comportamento che sono sanzionabili dal punto di vista disciplinare. Esso, pertanto, non è esaustivo di ogni possibile infrazione.

Nei casi non previsti esplicitamente l'insegnante e il dirigente scolastico procederanno per analogia ispirandosi ai principi generali dello statuto delle studentesse e degli studenti.

In ogni caso si declinano i seguenti elementi di valutazione della gravità:

- La rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della scuola, nonché la responsabilità connessa al grado di danno e pericolo causati alla comunità scolastica;
- L'intenzionalità del comportamento;
- La reiterazione dell'infrazione;
- Il grado di negligenza e di imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità da parte dello studente;
- Il concorso nella mancanza di più studenti fra loro;
- La sussistenza di altre circostanze aggravanti ed attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni viene applicata la sanzione superiore.

Art. 17 - Recidiva

La permanenza o la reiterazione, entro 30 giorni, di comportamenti già segnalati, determinano l'irrogazione del provvedimento disciplinare di grado superiore.

Dopo n. 3 note disciplinari, l'alunno sarà ammonito dal Coordinatore di classe che informerà la famiglia, tramite SMS, del conseguente provvedimento disciplinare.

Art. 18 – Conseguenza delle ammonizioni per ritardi, assenze ingiustificate o altri comportamenti sanzionabili

Il Coordinatore di classe, con cadenza mensile, rileva il numero dei fenomeni irregolari e propone al DS la convocazione del Consiglio di classe per la irrogazione della sospensione a carico degli alunni che per ritardi, assenze ingiustificate o comportamenti sanzionabili totalizzano 2 o più ammonizioni che influiranno sul voto di comportamento.

Nel caso in cui l'alunno abbia ricevuto una o più sospensioni non potrà partecipare ai viaggi di istruzione in assenza di diversa deliberazione del Consiglio di classe.

Art. 19 - Attenuanti

Il rigore della sanzione deve essere attenuato laddove vengano accertati comportamenti non intenzionali, occasionali o comunque determinati da casi fortuiti, che vanno distinti, pertanto, dalle inadempienze gravi in cui è determinante una condotta generalmente negativa dell'alunno nei confronti dell'istituzione scolastica.

Art. 20 - Lavori socialmente utili

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, allo studente può essere offerta dall'organo competente la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

2. Le attività proposte sono:

- Pulizia o ripristino di giardini, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati;
- Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre;
- Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso da parte della Dirigenza Scolastica.

3. In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con l'alunno e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 21 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di classe prevede le seguenti fasi:

- a) il docente o l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l'infrazione deve segnalarlo al Coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informa il Dirigente scolastico;
- b) il Dirigente scolastico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe allargato a tutte le componenti, invitando l'alunno a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni e i genitori se l'alunno è minore;
- c) il Consiglio, ascoltato l'alunno se si presenta, ascoltati i rappresentanti dei genitori e degli studenti se presenti, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- d) la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Coordinatore di classe ed è indirizzata all'alunno; se l'alunno è minore essa è indirizzata anche ai genitori; la comunicazione stessa deve essere trascritta sul Registro di classe a cura del Coordinatore.

2. La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto prevede le seguenti fasi:

- e) il docente o l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l'infrazione deve segnalarlo al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informa il dirigente scolastico;
- f) qualora il dirigente lo ritenga necessario, inoltra la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto in tempi brevi;
- g) il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando l'alunno a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;

- h) il Consiglio, ascoltato l'alunno se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- i) la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Dirigente scolastico ed è indirizzata all'alunno; se l'alunno è minorenni essa è indirizzata anche ai genitori. La stessa motivazione è riportata sul registro di classe.

Art. 22 - Impugnazioni

1. Il ricorso avverso la sanzione disciplinare comminata in conformità al presente Statuto può essere presentato da chiunque abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si descrivano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine inderogabile di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori tale termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

La presentazione del ricorso sospende temporaneamente l'irrogazione della sanzione, fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

2. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione fino alla decisione.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie e documentazioni integrative, presso la segreteria studenti che ne curerà la consegna al Presidente dell'Organo medesimo.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente dell'Organo di Garanzia, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire – se necessario – gli atti, le testimonianze e dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico e di chi sia stato coinvolto nell'accaduto.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier che costituisce la base della discussione e delle delibere dell'Organo di Garanzia.

5. La convocazione dell'Organo di Garanzia viene effettuata con Circolare che deve essere esposta all'Albo, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Contestualmente la Segreteria didattica deve effettuare la comunicazione riservata diretta ai singoli componenti dell'Organo, nella quale si deve specificare l'ordine del giorno su cui si chiede la decisione. Tale comunicazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

6. Di ogni seduta dell'Organo di Garanzia deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato alla chiusura della seduta.

I verbali delle decisioni dell'Organo di Garanzia devono essere conservati a cura del Dirigente Scolastico.

Art. 23 - Organo di Garanzia: composizione e funzioni

1. L'Organo di Garanzia, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti è composto da:

- un genitore, designato dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
- il Dirigente scolastico, che svolge la funzione di Presidente;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti;
- uno studente designato dall'Assemblea degli studenti.

2. I membri sono designati all'inizio dell'anno scolastico; per ciascuna componente (salvo il Dirigente scolastico) viene eletto anche un membro supplente, il quale subentrerà nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di incompatibilità o di dovere di astensione.

3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. L'organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che viene trasmesso dal Presidente dell'Organo alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato, mediante raccomandata a mano.

Il Dirigente Scolastico provvederà a informare il Coordinatore della Classe affinché proceda all'annotazione del Provvedimento medesimo sul Registro di Classe.

Art. 24 - Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l'episodio anche alle Autorità competente.

Art. 25 - Ricorso gerarchico

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto.

L'Organo di garanzia decide entro dieci giorni. Contro il presente regolamento è ammesso ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale di uno specifico organo di garanzia regionale.

Titolo IV Funzionamento degli organi collegiali

Art. 26 - Convocazione e sedute

1. La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione deve essere effettuata con posta elettronica diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione dell'avviso all'apposito albo o mediante pubblicazione sul sito web della scuola.
3. L'affissione all'albo o la pubblicazione sul sito web della scuola dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
4. Le sedute dell'organo collegiale sono verbalizzate su apposito registro a pagine numerate; il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 - Programmazione delle attività degli organi collegiali

1. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 28 - Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi membri e la convocazione deve indicare l'ordine del giorno.
2. Il Collegio dei docenti, in deroga al 1° comma, può variare l'ordine del giorno con approvazione a maggioranza assoluta.
3. Il Collegio dei docenti può operare per commissioni variamente articolate.

Art. 29 - I Consigli di classe

1. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
2. Le riunioni devono essere programmate, a norma dell'art. 7, e coordinate con quelle degli altri organi collegiali.
3. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico, oppure da un docente suo delegato.

Art. 30 - Il Consiglio d'Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.
Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri dello stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non sia raggiunto il quorum alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, purché siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa. Il Consiglio d'Istituto può eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori membri del Consiglio, con le stesse modalità per l'elezione del presidente.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
3. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

5. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
6. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
7. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione è redatto sintetico processo verbale.
8. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
9. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto e nell'albo online, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
10. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
11. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
12. Il Consiglio d'Istituto approva la relazione annuale entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo. La relazione è predisposta dalla Giunta esecutiva entro il mese di settembre.
13. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I..

Art. 31 - La Giunta esecutiva

1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore, un alunno, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio ed esegue le delibere del Consiglio.

Art. 32 - Assemblee di classe

1. Gli studenti possono richiedere di effettuare assemblee di classe nel numero di una al mese della durata massima di due ore che dovranno essere consecutive.
2. La richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico deve essere inoltrata dai rappresentanti di classe, corredata dell'ordine del giorno e delle firme degli insegnanti delle ore interessate alla riunione, i docenti apporranno la firma esclusivamente per presa visione. I richiedenti dovranno utilizzare, per quanto possibile, ore di competenze di tutte le discipline nel corso delle differenti assemblee tenute durante l'anno scolastico. La richiesta dovrà essere presentata almeno 5 gg prima rispetto alla data scelta.
3. Il D.S. potrà respingere la richiesta in mancanza di uno o più dei requisiti suddetti, in particolare sarà sua cura di controllare che la rotazione fra differenti discipline venga effettuata.
4. Al termine dell'assemblea dovrà essere redatto apposito verbale della riunione che verrà consegnato alla Dirigenza.
5. **I docenti in servizio nelle ore riservate all'assemblea sosterranno nei pressi della classe, al fine di garantire il corretto svolgimento dell'assemblea e di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni.**

Art. 33 - Assemblee di istituto

1. L'assemblea d'istituto può essere richiesta dal Comitato studentesco o da almeno il 10% degli studenti per dibattere su problematiche inerenti l'Istituto o per approfondire tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Qualunque altra modalità di assemblea (visione di film, incontri) dovrà richiedere motivazione, preparazione e organizzazione adeguate.
2. Le assemblee destinate all'approfondimento di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici – alle quali è consentita la partecipazione di esperti esterni per non più quattro volte in un anno scolastico - possono essere considerate a tutti gli effetti come giorni di lezioni e quindi conteggiate all'interno della quota minima determinata dalla legge.
3. Alle assemblee così convocate potranno partecipare (art. 43 D.P.R. 416) esperti esterni indicati dagli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'o. del g., la loro partecipazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto che potrà negarla soltanto con motivata deliberazione nel rispetto dei principi del pluralismo culturale, politico, religioso, ecc..
4. Dopo ogni assemblea sarà esposta all'albo degli studenti una relazione dei lavori redatta a cura dei richiedenti.
5. L'assemblea degli studenti deve darsi un regolamento, che diventerà parte integrante di quello d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto può chiederne modifiche per assicurarne conformità alle norme vigenti.
6. **I docenti, sulla base dei rispettivi orari di servizio, tenuto conto anche della partecipazione di alunni minorenni e disabili, vigileranno sul corretto andamento delle stesse al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli studenti.**

Art. 34 - Assemblee dei genitori

1. E' prevista la possibilità per i genitori degli alunni (o per gruppi degli stessi) di riunirsi presso i locali dell'istituto al di fuori dell'orario delle lezioni per discutere problemi inerenti all'attività scolastica dei propri figli.
2. La richiesta dei locali della scuola deve essere inoltrata per iscritto al Dirigente Scolastico.
3. Le assemblee possono essere richieste dai rappresentanti dei genitori, eletti o meno, nei consigli di classe.
4. L'assemblea d'Istituto dei genitori (che può anche essere articolata per gruppi di classi) è presieduta da uno dei genitori eletti nel consiglio d'Istituto. In assenza i genitori provvederanno prima dell'avvio dei lavori all'affidamento dell'incarico.
5. L'assemblea viene convocata in orario extrascolastico dal presidente, dalla maggioranza dei membri del comitato dei genitori o da 50 genitori. La richiesta, contenente data, ora e ordine del giorno deve essere presentata al dirigente scolastico con almeno 20 giorni di anticipo sulla data prevista.

6. Il dirigente autorizza la convocazione, sentita la giunta esecutiva. L'avviso di convocazione viene affisso alla bacheca d'Istituto e ne viene data comunicazione a tutti i genitori tramite gli alunni.
7. All'assemblea d'Istituto dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente scolastico ed i professori della scuola.
8. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Esso sarà inviato in visione al Consiglio d'Istituto e allegato al presente regolamento della scuola.

Titolo V Regolamento visite guidate, viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive, stage e scambi culturali all'estero

Art. 35 - Finalità delle visite guidate, delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione

1. La finalità comune delle visite guidate, delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive é d'integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli alunni, dell'arricchimento delle competenze culturali e della specifica preparazione professionale.
2. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono, quindi, rispondere ai seguenti obiettivi:
 - Sviluppare le relazioni socio-affettive;
 - Consentire esperienze differenti di vita;
 - Promuovere l'integrazione culturale;
 - Integrare la preparazione d'indirizzo;
 - Potenziare le competenze motorie.

Art. 36 - Programmazione e progettazione

1. I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche vengono proposti dai Consigli di Classe di ottobre/novembre, recepiti, valutati e coordinati dalla Funzione Strumentale competente che li sottopone alla successiva approvazione del Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto per aspetti organizzativi e finanziari. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate dovranno essere individuate sulla base dei criteri culturali ed educativi definiti nel PTOF **e devono essere coerenti con la programmazione curricolare del/i docente/i proponente/i che ne cura/no la preparazione e la realizzazione.**

Una volta ratificati dal Collegio dei Docenti o Consiglio di Istituto, in sedute successive a detti Consigli di Classe, non ne verranno programmati e realizzati altri. Eventuali uscite didattiche legate ad eventi straordinari potranno essere comunque autorizzate durante l'anno dalla Dirigenza, purché esaminate ed approvate dal Consiglio di classe. Per tutte le classi verrà selezionata una sola meta dei viaggi di istruzione, sulla base di una attenta valutazione della convenienza economica e della condivisione della proposta da parte della maggioranza di tutti i Consigli di Classe.

L'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate si uniformano ai seguenti criteri, definiti dal Collegio dei docenti:

- Mete: i viaggi all'estero sono riservati alle quinte, mentre per le altre classi saranno privilegiate le mete in Abruzzo o in Italia.

Primo e secondo biennio: saranno previste uscite didattiche nel territorio e nelle regioni limitrofe di 1 giorno per massimo 2 uscite. Il viaggio di istruzione prevede al massimo di 2 pernottamenti per complessivi 3 giorni, ma per il primo biennio il Consiglio di classe dovrà valutarne attentamente la fattibilità in relazione al profilo comportamentale del gruppo classe. Per quanto riguarda l'Indirizzo Turistico sulla base delle UdA o delle scelte didattiche dei Consigli di Classe potranno essere definite deroghe al tetto massimo di giornate.

- Le uscite didattiche inerenti le attività di alternanza scuola-lavoro non rientrano nel computo previsto per le uscite didattiche.

• Classi quinte: oltre ad eventuali uscite didattiche di 1 giorno il viaggio di istruzione all'estero potrà essere effettuato nel modo seguente:

- 5 giorni (4 notti) se in aereo;
- 6 giorni (5 notti) se in autobus, treno o nave.

2. Il singolo Consiglio di Classe può proporre ed organizzare iniziative, a spese della scuola, da destinare agli alunni ritenuti più meritevoli.

Art. 37 - Progetti alternativi, scambi culturali, stage linguistici e attività di orientamento

1. Sono proponibili anche uscite didattiche e viaggi nell'ambito di progetti di ampliamento dell'offerta formativa (partecipazione a manifestazioni, mostre, specialità sportive, ecc.).
2. Gli insegnanti proponenti, responsabili del progetto, sono automaticamente anche accompagnatori della classe.
3. **Scambi culturali a partire dalle seconde classi.**
4. **Stage di lingua all'estero.**
Gli stage di lingua all'estero sono indirizzati a tutti gli studenti del secondo biennio che abbiano studiato la lingua in oggetto per almeno due anni.
 - **Obiettivi:**
 - Migliorare le abilità comunicative approfondendo nello stesso momento argomenti di sintassi della L2;
 - Conoscere la cultura del paese straniero attraverso la quotidianità ed il contatto con la realtà sociale del paese ospitante;
 - Condividere con i coetanei un'esperienza didattica ed educativa che consenta di conoscere altri stili di vita e far conoscere i propri all'estero, al di là di qualsiasi luogo comune, nel rispetto e nella tolleranza.
5. Ciascun alunno può assentarsi per partecipare ad attività di orientamento universitario e professionale nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.11 del presente Regolamento.

Art. 38 - Visite guidate di mezza giornata in orario pomeridiano

1. Laddove la distanza del luogo lo consenta, è possibile organizzare visite guidate di mezza giornata in orario pomeridiano aperte alla partecipazione di studenti di diverse classi dell'Istituto e senza vincolo di quorum. Gli insegnanti accompagnatori possono recuperare il tempo impiegato secondo quanto stabilito dalla contrattazione d'Istituto. In casi di progetti di particolare interesse deliberati dai Consigli di Classe e che prevedono la durata massima di 2 giorni, è possibile la partecipazione di gruppi di alunni fuori dai vincoli del quorum sempre con la previa approvazione dei Consigli di Classe stessi.

Art. 39 - Approvazioni

1. Il Collegio dei docenti provvede all'approvazione complessiva delle proposte di visite e viaggi d'istruzione, sia di quelle formulate dal docente incaricato di Funzione strumentale sia di quelle presentate dai singoli Consigli di classe, sulla base dello schema riepilogativo presentato dalla Funzione strumentale, dopo averne verificato la rispondenza alle finalità ed agli obiettivi indicati all'art. 34 del presente regolamento.
2. Il Consiglio d'Istituto delibera l'approvazione dei progetti in base ai seguenti criteri:
 - Per ogni classe aderente deve essere indicato un docente accompagnatore.
 - Il progetto deve contenere le indicazioni riguardanti i mezzi di trasporto da utilizzare; l'ora, il giorno e il luogo di partenza e di rientro; tutti i servizi richiesti (guide, pasti, pernottamenti, ecc.).
 - Il progetto deve contenere il programma giornaliero dettagliato che non può prevedere *tempi morti* e deve indicare, per gli eventuali tempi liberi da impegni didattici, un'organizzazione che assicuri un'adeguata vigilanza degli studenti ad opera degli insegnanti.

Art. 40 - Iter realizzativo

1. La funzione strumentale competente e/o **il docente organizzatore-accompagnatore** provvede a predisporre e consegnare agli alunni il modulo di autorizzazione della famiglia che dovrà contenere il progetto dettagliato e, specificamente, l'indicazione della meta, dell'orario e del luogo di partenza e di rientro e, nel caso di viaggi di più giorni, la durata. Gli alunni partecipanti dovranno riconsegnare l'autorizzazione, firmata da un genitore per accettazione, entro il termine stabilito.
2. La quota individuale di partecipazione, con l'indicazione di eventuali servizi da pagare separatamente, e la scadenza per il pagamento sarà comunicata agli alunni partecipanti con il modulo di adesione.
3. La quota individuale è determinata sulla base dei preventivi e delle valutazioni economiche della segreteria e varia in funzione del numero dei partecipanti.
4. La riconsegna dell'autorizzazione, firmata da un genitore, comporta l'obbligo di versare la quota di partecipazione. L'adesione al viaggio potrà essere ritirata esclusivamente entro 3 giorni dalla comunicazione della spesa pro capite.
5. Il numero delle adesioni per classe non potrà essere inferiore, rispettivamente, alla metà più uno e ai due terzi degli alunni iscritti per i viaggi di istruzione superiori ad un giorno e per le visite guidate di un solo giorno, escludendo gli alunni che non possono partecipare per espressa disposizione del Consiglio di classe e a titolo di sanzione accessoria. E' consentita la deroga al predetto numero minimo in caso di progetti specifici, partecipazione a concorsi o a premi è possibile la partecipazione anche di gruppi ristretti.
6. Gli alunni che abbiano partecipato agli stages linguistici della durata di una settimana non potranno prendere parte ai viaggi d'istruzione per pari numero di giorni.
7. Gli alunni con assenze collettive ingiustificate dovranno recuperare tali giorni decurtandoli da quelli dedicati ad attività integrative (esclusi i viaggi d'istruzione).
8. Prima della partenza ai docenti accompagnatori sarà consegnata la nomina e l'elenco degli alunni partecipanti. Uno di essi, designato capo comitiva, firmerà la relazione sull'attività svolta su apposito modulo predisposto dalla scuola.
9. In caso di comportamenti che possano compromettere gravemente la riuscita dell'attività il capo comitiva può decidere, sentiti gli altri accompagnatori e il DS, di interrompere l'attività con costi a carico della/e famiglia/e dello/gli studente/i implicati e, nel caso di viaggio all'estero, decidere il rimpatrio anticipato dello/degli studente/i sempre con costi a carico della/e famiglia/e. Al rientro si prenderanno le misure disciplinari opportune.
10. Al fine del contenimento dei costi i viaggi in pullman devono prevedere la partecipazione di almeno due classi; dovrà essere privilegiato l'uso del mezzo di trasporto più economico.
11. Gli impegni di spesa nei confronti delle agenzie prescelte saranno presi solo dopo l'avvenuto versamento di tutte le quote a carico degli alunni quando l'importo è fino ad euro 150 o del 50% delle stesse per importi superiori.

Art. 41 - Relazione finale

1. I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali, in particolare la Commissione attività integrative, ed il Dirigente scolastico dello svolgimento dell'attività, degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

ALLEGATI:

A. Tabella delle sanzioni disciplinari

B. Regolamento di accesso e uso dei laboratori